

**GRADUATORIE AD ESAURIMENTO
AA.SS. 2007/2008 – 2008/2009**

**LA PRIORITA' NELLA SCELTA
DELLA SEDE SCOLASTICA**

Art. 21 e 33, commi 5 e 7 della legge 104/92
Allegato A al D.D. 16 marzo 2007

SINTESI DELLE DISPOSIZIONI

IL DIRITTO ALLA PRIORITÀ NELLA SCELTA DELLA SCUOLA DI SERVIZIO

- ✓ Nelle assunzioni da effettuare utilizzando le graduatorie permanenti dall'A.S. 2006/2007 è stato introdotto, con la C.M. 40 del 9.5.2006, il diritto alla priorità di scelta della scuola di servizio in applicazione degli articoli 21 e 33, commi 5 e 6, della legge 104/92 (da non confondere con la riserva di posti di cui beneficiano gli invalidi civili ai sensi della legge 68/99).
- ✓ Con il D.D. 16 marzo 2007 è stato previsto un apposito modello, l'Allegato A, al fine di consentire agli interessati di dichiarare e documentare il possesso dei necessari requisiti per l'esercizio del diritto citato. Il modulo, corredato dalla documentazione relativa, deve essere presentato contestualmente alla domanda di inserimento/aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento **entro il 19 aprile 2007** all'USP competente.
- ✓ **Evidenziamo che si tratta esclusivamente di una priorità di scelta e non di una precedenza o riserva di posti.** La priorità, pertanto, può essere esercitata nell'ambito del gruppo di aspiranti che hanno titolo alla stessa tipologia di supplenza (annuale, fino al termine delle attività didattiche e tra queste ultime posto intero/spezzone).
 - ! Ad esempio un aspirante beneficiario della legge 104/92 che occupi il posto n. 7 in graduatoria ad esaurimento, in caso di disponibilità di 5 supplenze annuali e 10 supplenze fino al termine delle attività didattiche, potrà scegliere con priorità la sede di servizio solo nell'ambito delle 10 supplenze fino al 30 giugno.
- ✓ Nell'Allegato A si prevede che sia per la fruizione che per la documentazione e certificazione del beneficio si applicano le disposizioni e i criteri previsti dagli articoli 7 e 9 del vigente Contratto nazionale integrativo sulla mobilità (sottoscritto il 21.12.2005).
- ✓ Il testo degli articoli del CCNI sulla mobilità è riportato nel modello di domanda. Ne riassumiamo di seguito i punti salienti.

Situazione di handicap	<p>Art. 21 della legge 104/92: riguarda la persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della Tabella A annessa alla legge 648/1950.</p> <p>Art 33 comma 6 della legge 104/92: riguarda la persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità.</p>
-------------------------------	--

<p>Assistenza a soggetti in situazione di handicap</p>	<p>Art 33 comma 5 della legge 104/92 come integrato dall'art. 20 della legge 53/2000, e Art. 7 del CCNI sulla mobilità: riguarda il lavoratore che assiste con continuità ed in via esclusiva i seguenti soggetti portatori di handicap permanente in situazione di gravità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - coniuge - figlio anche adottivo - genitore con riguardo al solo figlio in grado di prestare assistenza - fratello o sorella in sostituzione dei genitori scomparsi o impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio perché totalmente inabili - persona con handicap grave nei riguardi della quale il lavoratore interessato esercita la tutela legale
---	--

<p>Documentazione dell'handicap</p>	<p>Lo stato di handicap deve essere documentato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con certificazione rilasciata dalle competenti commissioni mediche presso le ASL - qualora la ASL non si sia pronunciata entro 90 giorni dalla richiesta e fino all'accertamento definitivo, è ammessa, in via provvisoria, certificazione rilasciata da medico specialista ASL nella patologia denunciata - dalla certificazione deve risultare la situazione di gravità e la necessità di assistenza continuativa, globale e permanente
--	--

<p>Documentazione dell'assistenza continuativa</p>	<ul style="list-style-type: none"> - l'attività di assistenza continuativa ed esclusiva effettivamente svolta all'atto di presentazione della domanda deve essere documentata con dichiarazione personale redatta ai sensi del DPR 445/2000 - la situazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto handicappato in istituto specializzato deve essere documentata mediante certificato della ASL competente o con dichiarazione personale redatta ai sensi del DPR 445/2000
---	---

<p>Documentazione dell'unicità di assistenza continuativa al genitore o fratello</p>	<ul style="list-style-type: none"> - la situazione di unicità nell'esercizio dell'assistenza continuativa al genitore o fratello deve essere comprovata con autocertificazione rilasciata anche da parte di eventuali altri figli o fratelli - dalle autocertificazioni deve risultare la circostanza che gli altri figli o fratelli non sono in grado, per ragioni esclusivamente oggettive, di effettuare l'effettiva assistenza continuativa (ad esempio minore età, situazione di handicap, residenza a distanze che non consentono l'assistenza in modo effettivo e continuativo) - l'impossibilità dei genitori ad occuparsi del figlio handicappato perché totalmente inabili deve essere documentata con idonea certificazione di invalidità
<p>Documentazione del rapporto di parentela o affidamento</p>	<p>Il rapporto di parentela, adozione, affidamento con il soggetto handicappato devono essere comprovati con una delle seguenti documentazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dichiarazione personale sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 - stato di famiglia - copia della sentenza di affidamento, adozione, tutela, ricovero